

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Venerdì, 22 luglio 1927 - ANNO V

Numero 168

### Abbonamenti

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. - Ancona: G. Fogola. - Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. - Aquila: F. Agnelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I. - Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. - Bolzano: L. Rinfreschi. - Brescia: E. Castoldi. - Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Bagni. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: C. Nani e C. - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. - Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. - Foggia: G. Filone. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. - Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirolo; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. - Novara: R. Guaglio. - Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: D. Viannini. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ravenna: E. Lanagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommasetti. - Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Magliana e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. Zaruochi. - Spiezia: A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Altirocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Udine: F. Miani e C. - Varese: Mai e Mainati. - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicenza: F. Galla. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. e F. Cicero. - All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre, N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### CASA REALE.

Avviso di Corte . . . . . Pag. 2996

### LEGGI E DECRETI

- Numero di pubblicazioni.
1527. — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1225.  
 Riunione dei comuni di Gazzada e Schianno in un unico Comune denominato «Gazzada-Schianno» . . . . . Pag. 2998
528. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1226.  
 Riunione dei comuni di Lunamatrona, Pauli Arbarei e Siddi in un unico Comune denominato Lunamatrona. . . . . Pag. 2998
529. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1227.  
 Riunione dei comuni di Mandello del Lario e di Rongio in un unico Comune denominato Mandello del Lario. . . . . Pag. 2998
1530. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1229.  
 Delimitazione territoriale e separazione patrimoniale fra i comuni di Parre e Ponte di Nossa (Bergamo). . . . . Pag. 2999
1531. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1228.  
 Unione dei comuni di Cesinali e Tavernola San Felice a quello di Aiello del Sabato . . . . . Pag. 2999

1532. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1230.  
 Riunione dei comuni di Cortenova e Bindo in un unico Comune con capoluogo Cortenova . . . . . Pag. 3000
1533. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 1231.  
 Fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistratale «Rosa Maltoni Mussolini». . . . . Pag. 3000
1534. — REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1232.  
 Assegno spettante ai direttori didattici in prova. . . . . Pag. 3001
1535. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1233.  
 Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica . . . . . Pag. 3001

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1927.  
 Ordinamento degli uffici e distribuzione dei servizi nel Ministero delle corporazioni . . . . . Pag. 3001

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno; R. decreto-legge 16 luglio 1927, n. 1016, relativo a provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni . . . . . Pag. 3002

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 3002  
 Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 45). . . . . Pag. 3003

**BANDI DI CONCORSO**

Ministero dell'economia nazionale: Concorso a premi per costruzione di casette rurali per coltivatori stabili su piccoli lotti dell'Agro romano . . . . . Pag. 3004

**IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO**

1536. — LEGGE 14 aprile 1927, n. 784.

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Berna fra l'Italia ed altri Stati, il 23 ottobre 1924: Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia; Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia; Processi verbali annessi alle predette convenzioni.

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

**IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 16 luglio 1927 - Anno V).

**CASA REALE****AVVISO DI CORTE.**

Sua Maestà il Re, in seguito al decesso di Sua Maestà il Re Ferdinando di Romania, ha ordinato un lutto di Corte di giorni quindici a partire dal 20 luglio corrente.

Roma, 21 luglio 1927 - Anno V

**LEGGI E DECRETI**

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1225.

Riunione dei comuni di Gazzada e Schianno in un unico Comune denominato « Gazzada-Schianno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gazzada e di Schianno sono uniti in unico Comune denominato « Gazzada-Schianno ».

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
 Atti del Governo, registro 262, foglio 90. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1226.

Riunione dei comuni di Lunamatrona, Pauli Arbarei e Siddi in un unico Comune denominato Lunamatrona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Lunamatrona, Pauli Arbarei e Siddi, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico comune denominato Lunamatrona.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
 Atti del Governo, registro 262, foglio 91. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1227.

Riunione dei comuni di Mandello del Lario e di Rongio in un unico Comune denominato Mandello del Lario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Mandello del Lario e di Rongio, in provincia di Como, sono riuniti in unico comune denominato Mandello del Lario.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 92. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1229.

Delimitazione territoriale e separazione patrimoniale fra i comuni di Parre e Ponte di Nossà (Bergamo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduto il R. decreto 7 maggio 1925, n. 770, con cui la frazione Nossà è stata distaccata dal comune di Parre ed aggregata a quello di Ponte di Nossà;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale, predisposto in esecuzione del precitato decreto e vistato in data 1° ottobre 1926 dall'ufficio del Genio civile di Bergamo;

Veduti i verbali degli accordi intervenuti in data 29 novembre 1926 e 23 febbraio 1927 tra i rappresentanti dei comuni di Parre e Ponte di Nossà, nonché quelli della frazione Nossà;

Vedute le deliberazioni 30 novembre 1926 e 24 febbraio 1927 del podestà di Ponte di Nossà, nonché 3 dicembre 1926 e 23 febbraio 1927 del podestà di Parre;

Veduti i pareri espressi dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza del 24 dicembre 1926 e dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 21 gennaio 1927;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine tra il comune di Parre e quello di Ponte di Nossà è stabilito in conformità della pianta planimetrica vistata in data 1° ottobre 1926 dall'ufficio del Genio civile di Bergamo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alla frazione Nossà e per essa al comune di Ponte di Nossà è assegnata la montagna denominata « Leten » a tacitazione di ogni diritto spettante alla frazione medesima sul patrimonio del comune di Parre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 94. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1228.

Unione dei comuni di Cesinali e Tavernola San Felice a quello di Aiello del Sabato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cesinali e Tavernola San Felice sono uniti a quello di Aiello del Sabato.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 93. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1532.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1230.

**Riunione dei comuni di Cortenova e Bindo in un unico Comune con capoluogo Cortenova.**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cortenova e Bindo sono riuniti in unico Comune con capoluogo Cortenova.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 95. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1533.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 1231.

**Fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di creare in Roma un Istituto di assistenza magistrale;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondato, con sede in Roma e con personalità giuridica, l'Istituto nazionale di assistenza magistrale, intitolato al nome di Rosa Maltoni Mussolini.

Art. 2.

Presidente onorario e alto patrono dell'Istituto è il Capo del Governo, Primo Ministro.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di cinque membri, e cioè:

a) del direttore generale per l'istruzione elementare o di un suo rappresentante;

b) di un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista della scuola primaria;

c) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

d) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio è costituito per decreto Reale.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni esecutive al membro del Consiglio di cui alla lettera b).

Art. 3.

Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:

1° svolgere opera di previdenza verso i maestri elementari;

2° dare assistenza economica ai maestri;

3° dare ai maestri bisognosi e alle loro famiglie facilitazioni per cure climatiche, balneari ed idroterapiche;

4° concedere borse di studio ai figli dei maestri.

Art. 4.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1° con i fondi già esistenti presso le Casse di mutuo soccorso magistrale o istituzioni analoghe;

2° con un contributo annuale dei maestri elementari, ragguagliato ai due terzi di una giornata di stipendio, da riscuotersi con trattenuta sullo stipendio del mese di settembre;

3° con contributi ed elargizioni di enti e di privati e, in genere, con qualsiasi altro provento derivante dalla sua attività.

Art. 5.

I bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Istituto, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono inviati al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Con regolamento, da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabilite le disposizioni per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELIUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 96. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1232.

Assegno spettante ai direttori didattici in prova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Veduto l'art. 24 del R. decreto-legge 4 settembre 1925,  
n. 1722, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926,  
n. 562;

Ritenuta l'opportunità di regolare la misura dell'assegno durante il periodo di prova ai direttori didattici governativi provenienti da insegnanti provvisti di stipendio superiore al minimo stabilito per i direttori didattici di ruolo;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dopo il penultimo comma dell'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dall'art. 24 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono inseriti i seguenti commi:

« L'assegno di cui al comma precedente non potrà tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per la qualifica di direttore didattico governativo.

« Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente per i direttori didattici in prova, i quali nelle more del concorso abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sarà commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui essi cessarono di appartenere ai ruoli magistrali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 97. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1233.

Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 12 maggio 1904, n. 178;

Visto l'art. 44 del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto l'art. 161 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col R. decreto 8 maggio 1904, n. 368, i quali articoli prescrivono l'uso della scheda di minimo e di massimo ribasso nelle licitazioni private indette fra Società cooperative e per l'appalto di opere di bonifica;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il n. 2 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Ritenuta l'urgente necessità di modificare le suddette disposizioni e di disciplinare l'uso della scheda di ribasso nelle gare d'appalto delle opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle licitazioni private per l'appalto di opere di bonifica, ovvero da esperire esclusivamente fra società cooperative e loro consorzi, l'amministrazione appaltante può fissare il limite minimo o massimo ovvero il minimo e massimo di ribasso entro i quali deve avvenire l'aggiudicazione.

Art. 2.

Nelle gare di appalto in cui sia prefissato il limite del massimo ribasso si potrà prescindere dall'esperimento di migliororia.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V  
Atti del Governo, registro 262, foglio 98. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1927.

Ordinamento degli uffici e distribuzione dei servizi nel Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO  
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di provvedere sulla distribuzione dei servizi fra i vari uffici del Ministero, disciplinandone le competenze rispettive, in attesa che l'esperienza consigli circa il regolamento generale dei servizi stessi;

Visti i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 401, e 28 aprile 1927, n. 898;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Interministeriale 8 maggio 1927;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale per le Associazioni professionali consta di due divisioni ed esplica i compiti inerenti alla vigilanza ed alla tutela sulle Associazioni stesse, al controllo sull'esercizio delle funzioni rappresentative competenti alle Associazioni professionali legalmente riconosciute; al coordinamento dell'attività delle medesime con quelle Opere nazionali, a termini dell'art. 19 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla vigilanza e tutela su queste Opere, per quanto si attiene alle competenze del Ministero delle corporazioni;

al regolamento dei contributi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relative norme di attuazione; alla risoluzione di ogni ricorso contro gli atti delle Associazioni professionali sentito il parere del segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Alla Direzione generale predetta spetta altresì la trattazione degli affari generali interni al Ministero, in essi compresi l'amministrazione del personale addetto alle due Direzioni generali del Ministero e i servizi inerenti all'Ufficio cassa ed all'Economato.

#### Art. 2.

La Direzione generale per i servizi amministrativi delle Corporazioni consta di due divisioni e soprintende alla gestione del fondo fuori bilancio a disposizione del Ministero, alle scuole per la preparazione dei dirigenti sindacali, all'organizzazione e all'andamento degli uffici di collocamento e di quegli altri servizi che potranno essere istituiti per regolare le migrazioni del lavoro e assistere in queste il lavoratore. Oltre a ciò la predetta Direzione generale per i servizi amministrativi delle Corporazioni provvede per il coordinamento delle funzioni di patronato competenti alle Associazioni professionali.

La predetta Direzione generale amministra il personale dei servizi amministrativi locali delle Corporazioni, indicati nel precedente comma, dipendendo quello delle delegazioni locali dal servizio seguente.

#### Art. 3.

I servizi speciali delle Corporazioni sono disimpegnati dai funzionari di gruppo A e di gruppo B compresi nell'apposito ruolo della tabella organica del Ministero, di quegli altri di gruppo A e di gruppo C che saranno ad essi addetti secondo le esigenze del servizio e del personale comandato a termini dell'art. 4, ultimo comma, del decreto Interministeriale 8 maggio 1927, per i servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni.

I servizi speciali delle Corporazioni esplicano la rappresentanza del Ministero in tutti gli organi, istituti ed enti dell'ordinamento corporativo, esercitando le attribuzioni di cui ai numeri 5°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 1 del citato decreto Interministeriale 8 maggio 1927, provvedono ai servizi di segreteria degli organi stessi e delle Commissioni speciali consultive da istituirsi presso il Ministero a mente dell'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, in quanto esse vertano su argomenti di spettanza corporativa; curano la propaganda scientifica e popolare dei principi informatori dell'ordinamento corporativo, e l'andamento scientifico delle scuole per dirigenti sindacali e vigilano sugli istituti di azione corporativa.

Il capo dei servizi di segreteria per il Consiglio nazionale delle corporazioni assume la qualifica di segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni ed è posto alle immediate dipendenze del Ministro e del Sottosegretario di Stato. Detto segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni dirige i servizi speciali sopra definiti, amministra il personale addetto ad essi, presiede all'osservatorio corporativo e impartisce le direttive tecniche ai servizi di ispezione, ai servizi locali e agli istituti o enti corporativi. Egli può sostituire i direttori generali nelle Commissioni per il reclutamento del personale.

#### Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero è presieduto dal Sottosegretario di Stato ed è composto del segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni, dei due direttori generali del Ministero e del direttore capo della divisione cui è affidata l'amministrazione del personale amministrativo cen-

trale. Quest'ultimo e il titolare della prima Direzione generale non intervengono al Consiglio quando si tratta di provvedere sul personale addetto ai servizi speciali.

#### Art. 5.

Le funzioni di segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni e quelle di delegato corporativo vengono assegnate con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni.

I singoli capi dei Servizi generali considerati dai precedenti articoli provvederanno alla distribuzione dei servizi fra il personale da essi dipendente. L'assegnazione del personale ai vari Servizi generali sarà fatta, per quanto occorre, a completamento delle presenti norme, con ordine interno di servizio.

Fino a che non sia possibile nominare contemporaneamente i vari titolari loro, la direzione dei Servizi generali (Direzioni generali e Segretariato del Consiglio nazionale) sarà affidata a reggenti.

#### Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*

MUSSOLINI.

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il giorno 13 luglio 1927 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1927, n. 1016, relativo a provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. PORTAFOGLIO

#### Media dei cambi e delle rendite

del 21 luglio 1927 - Anno V

Francia . . . . .	72.01	Oro . . . . .	354.96
Svizzera . . . . .	353.86	Belgrado . . . . .	32.45
Londra . . . . .	89.302	Budapest (pengo) . . . . .	3.20
Olanda . . . . .	7.36	Albania (Franco oro) . . . . .	355 —
Spagna . . . . .	314.50	Norvegia . . . . .	4.75
Belgio . . . . .	2.56	Svezia . . . . .	4.93
Berlino (Marco oro) . . . . .	4.37	Polonia (Sloty) . . . . .	207 —
Vienna (Schillinge) . . . . .	2.59	Danimarca . . . . .	4.92
Praga . . . . .	54.40	Rendita 3,50 % . . . . .	63.975
Romania . . . . .	11.10	Rendita 3,50 % (1902) . . . . .	58 —
Russia (Cervonetz) . . . . .	95.75	Rendita 3 % lordo . . . . .	37.65
oro . . . . .	17.775	Consolidato 5 % . . . . .	73.825
Peso argentino carta . . . . .	7.82	Obbligazioni Venezia . . . . .	62.55
New York . . . . .	18.396	3.50 % . . . . .	
Dollaro Canadese . . . . .	18.40		

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione.

(Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	646735	227.50	Naschia <i>Teresina</i> fu Francesco, moglie di Pozzetti Luigi, dom. ad Alba (Cuneo).	<i>Nasia Teresa</i> fu Francesco, moglie ecc. come contro.
	521377	350 —	Cantono <i>Paolo</i> fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono <i>Pietro-Paolo</i> fu Giorgio, domic. come contro.
	529985	350 —		
	534017	350 —		
	544437	350 —		
	696371	350 —		
	756628	350 —		
3.50 % C. A.	24009	350 —		
"	24025	350 —		
"	25072	350 —		
"	26793	350 —		
Cons. 5 %	35359	155 —	Cantono <i>Paolo</i> fu Enrico, dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono <i>Paolo</i> fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Cantono <i>Paolo</i> fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre <i>Giansanti Coluzzi Bianca</i> fu Domenico, ved. di Cantono <i>Enrico</i> , dom. a Roma, con usufr. vital. a Cantono <i>Pietro-Paolo</i> , fu Giorgio, dom. come contro.
	28897	250 —	Cantono <i>Paolo</i> fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre <i>Giansanti Coluzzi Bianca</i> fu Domenico, ved. di Cantono <i>Enrico</i> , domic. a Roma; con usufr. vital. a Cantono <i>Paolo</i> fu Giorgio, domic. ad Andorno (Novara).	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a Cantono <i>Pietro-Paolo</i> fu Giorgio dom. ad Andorno (Novara).
P. N. 5 %	7237	600 —	Cantono <i>Paolo</i> fu Enrico, domic. a Roma, con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 %	415493	35 —	Ranise <i>Maddalena</i> } di Francesco, <i>nubili</i> , Ranise <i>Vincenza</i> } domic. a Riva Ligure (Porto Maurizio).	Ranise <i>Maddalena</i> } di Francesco, <i>minori</i> Ranise <i>Vincenza</i> } sotto la p. p. del padre, domic. come contro.
"	415494	35 —		
Ricevute provvisorie rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Genova.	3378	Cap. 10,000 —	Piaggio <i>Riccardo</i> di Giuseppe:	Piaggio <i>Riccardo</i> di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre.
	5411	Cap. 70,000 —		
3.50 %	708347	700 —	Ferraris <i>Giuseppe</i> e Luigi di Ottorino, minori sotto la tutela di <i>Croppi</i> cav. ingegner <i>Gabriele</i> fu Giacomo, domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris <i>Lorenzo-Giuseppe-Maria</i> e Luigi di Ottorino, minori ecc. come contro.
P. N. 5 %	7361	75 —	Ferraris <i>Giuseppe</i> di Ottorino minore sotto la p. p. del padre, domic. a Domodossola (Novara).	Ferraris <i>Lorenzo Giuseppe-Maria</i> di Ottorino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	206065	1,740 —	Miglietta <i>Ada</i> di <i>Sozza</i> , minore rappresentata dal curatore speciale <i>Caretto</i> Luigi fu <i>Pantaleo</i> , domic. a Squinzano (Lecce).	Miglietta <i>Ada</i> di <i>Maria detta Sozza</i> , minore ecc. come contro.
"	170777	365 —	<i>Anzarano</i> <i>Ettore</i> e <i>Teresa</i> fu <i>Pasquale</i> , minori sotto la p. p. della madre <i>Marotta Assunta-Maria</i> , ved. di <i>Anzarano Pasquale</i> , domic. a Sparanise (Caserta).	<i>Angarano</i> <i>Ettore</i> e <i>Teresa</i> fu <i>Pasquale</i> , minori sotto la p. p. della madre <i>Marra Maria-Concetta</i> , ved. <i>Angarano Pasquale</i> , domic. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5.50 %	676202 676203 676204	140 — 140 — 140	Rocchetti Pietro fu Leone, domic. a Germanedo (Como). Rocchetti Pasquale con usufr. a Pini Rocchetti Giordano fu <i>Giosafatte</i> , ved. di Rocchetti Francesco fu Leone, domic. a Paderno Dugnano (Milano).	Rocchetti Pietro fu Leone, domic. a Germanedo (Como). Rocchetti Pasquale con usufr. a Pini Rocchetti Giordano fu <i>Angelo</i> ved. ecc. come contro.
	676205	70 —	Colombo Guglielmo di Giuseppe, domic. ad Acquate (Como), con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vit. come la precedente.
3.50 % 1902	38049	350 —	<i>Cesarini</i> Filippini Teresa di Adamo, moglie di Rotundo Marcello, domic. a Sasso di Castalda (Potenza).	<i>Cesarina</i> Filippini Teresa di Adamo, moglie ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennale, 14 <sup>a</sup> emissione	729	Cap. 20,000 —	Cusumano Vincenzo fu Nicolò.	Cusumano <i>Vincenza</i> fu Nicolò, <i>nubile</i> .

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

## BANDI DI CONCORSO

### MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

#### Concorso a premi per costruzione di casette rurali per coltivatori stabili su piccoli lotti dell'Agro romano.

##### IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, e il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, portanti provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Constatato il sempre crescente sviluppo del frazionamento di alcune tenute dell'Agro romano, quali la Rustica, Bravetta, Torrenova, Pietralata ecc. per la formazione di piccoli lotti destinati ad intensa coltivazione agricola con stabile dimora di popolazione rurale o mista;

Considerato che i singoli lotti derivanti dal frazionamento anzidetto hanno, generalmente, una superficie troppo limitata per conseguire il finanziamento a mezzo di mutui di favore delle opere di bonifica da eseguire nei singoli lotti;

Ritenuta d'altra parte l'opportunità di incoraggiare l'attività dei piccoli proprietari che hanno intrapreso o intraprenderanno, per portarla sollecitamente a compimento, la trasformazione fondiaria dei lotti acquistati;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai proprietari e concessionari di piccoli lotti derivanti dal frazionamento di talune tenute dell'Agro romano, e sempre che la superficie dei lotti medesimi non sia inferiore a mezzo ettaro, i quali, entro l'anno 1930, porteranno a compimento la costruzione di casette rurali, da adibirsi ad abitazione per famiglie di coltivatori stabili, potrà essere conferito, a titolo di incoraggiamento, un contributo non superiore al quarto della spesa effettiva accertata e comunque non eccedente la somma di L. 6000.

#### Art. 2.

La determinazione dell'ammontare del contributo sarà fatta dietro verifica delle opere relative approvate dal competente Ufficio edilizio del Governatorato di Roma, e l'erogazione del contributo medesimo non avrà luogo se non previa constatazione dell'avvenuta razionale messa a coltura della totale superficie del fondo.

#### Art. 3.

Il contributo anzidetto potrà essere elevato fino alla somma rispettivamente di L. 8000 e 10,000 a favore di quei proprietari o concessionari di lotti superiori ad ettari due e quattro, che avranno inoltre adibito il fondo a razionali colture specializzate, quali orti, vigneti per uve da tavola o frutteti anche consociati a piante ortensi, e provveduto alla dotazione di acqua potabile e per irrigazione.

#### Art. 4.

Il contributo di cui al presente decreto non sarà conferito al richiedente qualora, prima della completa trasformazione del fondo e della sua messa in efficienza con evidente e razionale indirizzo agricolo, esso addivenga all'alienazione del fondo stesso.

#### Art. 5.

Le domande di contributo redatte in carta legale da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), e saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico.

#### Art. 6.

Per il pagamento dei contributi di cui sopra è fissata la somma di L. 500,000 che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.